

**ORIGINALE**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Numero **4**

del **12/02/2019**

Oggetto:

**INDIRIZZI NOMINA AMMINISTRATORE UNICO**

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 17,00 presso la sede amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

1) <b>Presidente</b>	<b>BASILE</b>	<b>AGOSTINO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Vice Presidente</b>	<b>PERUGINI</b>	<b>CORRADO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Consigliere</b>	<b>BRUFANI</b>	<b>ALIDO</b>	<b>Presente</b>
4) <b>Consigliere</b>	<b>RIBUSTINI</b>	<b>ALESSIA</b>	<b>Presente</b>
5) <b>Consigliere</b>	<b>PESCETTI</b>	<b>IORELLA</b>	<b>Presente</b>
6) <b>Organo di vigilanza</b>	<b>SPITO</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Presente</b>

Presenti: **6** Assenti: **0**

ed ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. BASILE AGOSTINO assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>Oggetto</b>	<b>INDIRIZZI NOMINA AMMINISTRATORE UNICO</b>
----------------	--

## IL CONSIGLIO

A seguito della proposta di deliberazione di seguito riportata:

**Premesso** che in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 03.07.2015 l' "ASP Paolo Ricci" ha costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463, Codice Civile, la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Paolo Ricci Servizi Srl", per la gestione dei servizi alla persona;

**Dato atto che** la "Paolo Ricci Servizi srl" si configura come una società *in house* di cui unico socio è "ASP Paolo Ricci", che detiene il 100% del Capitale e sulla stessa esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in economia;

**Visto** l'articolo 14 dello Statuto della Società "Paolo Ricci Servizi srl", approvato con la suddetta Delibera del CdA dell' "ASP Paolo Ricci" n.18/2015, intitolato "Organo amministrativo", ai sensi del quale la Società "può essere amministrata:

*a) da un Amministratore unico oppure b) da un Consiglio di Amministrazione composto da massimo tre membri.*

*Gli amministratori sono nominati dal Socio Asp Paolo Ricci nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto dello Statuto.*

*L'Assemblea può stabilire che la società sia amministrata da un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea.*

*Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.*

*Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea, che non potrà comunque superare i "tre" esercizi, rimanendo in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.*

*In caso di decadenza o di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del Socio Unico dovrà rinnovarsi il Consiglio di Amministrazione della società. E' ammessa la rieleggibilità.*

*Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento anche in assenza di giusta causa e senza che ciò comporti un risarcimento a titolo di danni. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori decadrà l'intero consiglio e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto non potrà decidere il compimento di nuove operazioni e potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.*

*Agli amministratori e/o all'amministratore unico può competere il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, oltre che un'indennità che verrà determinata dall'Assemblea.*

*Agli Amministratori si applica il divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.*

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e le successive disposizioni integrative e correttive di cui al D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100;

Preso atto che ai sensi dell'art. 11 del suddetto D.Lgs. 175/2016 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico":

*1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

*2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*

*3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.*

*5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.*

*6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto*

*legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.*

*7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.*

*8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.*

*9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;*
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*

10. *E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.*

11. *Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.*

12. *Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.*

13. *Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.*

14. *Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.*

15. *Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*

16. *Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.*

Preso atto che ai sensi dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 175/2016 "Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate" :

1. *I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.*

*2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.*

Preso atto che non è stato ancora emanato il Decreto di cui al comma 6 del D.Lgs.175/2016, in materia anche di trattamento economico da corrispondere agli amministratori e che pertanto, ai sensi del comma 7 del suddetto Decreto *restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166*, che fissa il limite del costo annuale sostenuto per i compensi;

Preso atto quindi che ai sensi dell'art.11, comma 7 del D.Lgs. 175/2016 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società partecipate non può superare l'80% del costo sostenuto complessivamente nell'anno 2013.

Visto il parere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche, di cui alla Delibera n.160/2016/PAR, che specifica tra l'altro:

*... omissis ... la sezione regionale di controllo per il Veneto (delibera 28 gennaio 2016, n.68) ha affermato che "lo specifico parametro di riferimento individuato dal comma 4 dell'art.4 del d.l. n. 95 del 2012 ai fini della riduzione della spesa, ossia il 'costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013', sotto il profilo ermeneutico, non consente di attribuire rilevanza alla circostanza che, nel 2013, vi sia stato un minor (o anche nessun) esborso da parte della società a titolo di compenso agli amministratori. .... omissis .... Un' esigenza di omogeneità nella determinazione del parametro di riferimento su cui applicare la riduzione di cui al citato art. 4 comporta ... omissis ... che non può essere ritenuto vincolante il costo storico pari a zero, in quanto rispondente all'applicazione di una norma restrittiva, non dettata per gli amministratori di società di capitali il cui mandato ha natura onerosa. Pertanto, l'interpretazione dell'art.4, comma 4 d.l. n.95 del 2012 più coerente con la ratio applicabile alle società ... omissis ... è quella secondo cui il vincolo di riduzione all'80% va riferito al costo complessivo dell'ultimo esercizio ...omissis...*

**Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell "ASP Paolo Ricci" n.19 del 06.07.2015 "Paolo Ricci Servizi srl: nomina Amministratore Unico. I.E.", con la quale è stato nominato l' Amministratore Unico in carica e si è stabilito il costo per lo svolgimento della funzione pari ad € 4.800,00 annui;

Preso atto che l'Amministratore Unico in carica dal 2015 ha rinunciato ad oggi al compenso annuo ed ha percepito esclusivamente il rimborso delle spese documentate per la polizza RC patrimoniale colpa grave;

**Visto** il comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, il quale recita:

*Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società*

*controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.*

**Ritenuto** di stabilire pertanto a norma di legge il costo annuo complessivo per lo svolgimento della funzione da parte del nuovo Amministratore pari ad € 3.840,00 e quindi nella misura dell'80% della somma di € 4.800,00 individuata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.19 del 16.07.2015;

**Preso atto** che le indicate norme non prevedono, invece, un limite diretto ai costi che la società controllata da un ente locale o da altra pubblica amministrazione può sostenere a titolo di rimborso di eventuali spese documentate sostenute dagli amministratori (per trattamenti di missione o altra esigenza istituzionale).

**Considerato che** pertanto, la stessa inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte ad ampliare la base di calcolo (il costo sostenuto nel 2013), *"includendo nella stessa, voci (quali le indennità ed i rimborsi spese) che, ex se ed in quanto meramente eventuali, si atteggiano come ontologicamente distinte rispetto al compenso evocato dalla norma"* (deliberazione n. 137/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per le Marche e deliberazione n. 102/2015/PAR della Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia), offre un'indiretta conferma all'assenza di precise limitazioni finanziarie ai costi sostenuti da società controllate da enti locali per il rimborso di spese documentate sostenute dagli amministratori.

Sentito il parere del Direttore Generale;

Con votazione unanime e palese;

Con successiva e separata votazione per l'immediata esecutività;

#### DELIBERA

**Di precisare** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di stabilire** che:

1. la Società controllata dall "ASP Paolo Ricci" denominata "Paolo Ricci Servizi srl" sia amministrata da un Amministratore Unico, in luogo del Consiglio di Amministrazione;
2. l'Assemblea della suddetta Società provveda alla nomina fiduciaria di un nuovo Amministratore Unico mediante chiamata diretta;



Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144  
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2  
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

3. l' Amministratore Unico dovrà possedere i seguenti requisiti:

3.1 onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, risultanti da apposito curriculum;

3.2 non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni che la legge qualifica come ostative alla conferibilità di cariche amministrative, da esplicitare attraverso appropriata autocertificazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, come disposto dall'art. 11, comma 14, del D.Lgs. 175/2016;

**Di stabilire** a norma di legge il costo annuo complessivo per lo svolgimento della funzione pari ad € 3.840,00 e quindi nella misura dell'80% della somma di € 4.800,00 individuata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.19 del 16.07.2015, citata in premessa;

**Di stabilire** che spetterà all'Amministratore il rimborso delle spese documentate a norma di legge;

**Di precisare** che la nomina e la designazione sono subordinate alla sottoscrizione da parte dell' Amministratore Unico che rappresenta la Società:

- del Codice etico e di comportamento della "Paolo Ricci Servizi srl";
- del Codice di comportamento della Società controllante "ASP Paolo Ricci";


Di dichiarare con successiva e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:


**Il Presidente**

Dott. Basile Agostino



**Il Segretario - Direttore Generale**

Dott.ssa Zallocco Patrizia




la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Civitanova Marche li, 12/02/2019

**Il Segretario - Direttore Generale**

Dott.ssa Zallocco Patrizia



---

## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Azienda e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Civitanova Marche li, 22/05/2019

**Il Segretario - Direttore Generale**

Dott.ssa Zallocco Patrizia

